



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 novembre 2012
(OR. en)**

14798/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0076 (NLE)**

**SOC 820
NT 29**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito
del consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione
tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda l'adozione
di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia¹ ("accordo") e il protocollo addizionale dell'accordo del 23 novembre 1970² ("protocollo addizionale") dispongono che la libera circolazione dei lavoratori tra l'Unione e la Turchia dev'essere realizzata gradualmente.
- (2) L'articolo 9 dell'accordo stabilisce che nell'ambito di applicazione dell'accordo è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.
- (3) L'articolo 39 del protocollo addizionale stabilisce che il consiglio di associazione deve adottare disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno dell'Unione e delle loro famiglie residenti nell'Unione.
- (4) Come primo passo verso l'applicazione dell'articolo 39 del protocollo addizionale e dell'articolo 9 dell'accordo nel campo della sicurezza sociale, il 19 settembre 1980 il consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 3/80 relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari³ ("decisione n. 3/80").
- (5) È necessario garantire che nel campo della sicurezza sociale siano applicati integralmente l'articolo 9 dell'accordo e l'articolo 39 del protocollo addizionale.

¹ GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687.

² GU L 293 del 29.12.1972, pag. 3.

³ GU C 110 del 25.4.1983, pag. 60.

- (6) È necessario aggiornare la decisione n. 3/80 in modo che le sue disposizioni riflettano gli sviluppi nel campo del coordinamento della sicurezza sociale nell'Unione europea¹.
- (7) È opportuno pertanto abrogare la decisione n. 3/80 e sostituirla con una decisione del consiglio di associazione che applichi in una sola volta le disposizioni dell'accordo e del protocollo addizionale relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- (8) L'Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata in sede di Consiglio di associazione con riguardo all'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- (9) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1); regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1); regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia con riguardo all'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di associazione possono concordare lievi modifiche di detto progetto di decisione senza la necessità di adottare un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Progetto di

**DECISIONE N. .../2012
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA**

del....

**con riguardo all'adozione di disposizioni
sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia¹, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

visto il protocollo addizionale del 23 novembre 1970², in particolare l'articolo 39,

¹ GU UE L 217 del 29.12.1964, pag. 3687.

² GU UE L 293 del 29.12.1972, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ("accordo") e il protocollo addizionale dell'accordo del 23 novembre 1970 ("protocollo addizionale) dispongono che la libera circolazione dei lavoratori tra l'Unione e la Turchia deve essere realizzata gradualmente.
- (2) L'articolo 9 dell'accordo stabilisce che nell'ambito di applicazione dell'accordo è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.
- (3) L'articolo 39 del protocollo addizionale prescrive il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale della Turchia e degli Stati membri e definisce i principi relativi a tale coordinamento.
- (4) L'articolo 39 del protocollo addizionale stabilisce inoltre che il consiglio di associazione deve adottare misure in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità.
- (5) Come primo passo verso l'applicazione dell'articolo 39 del protocollo addizionale, il 19 settembre 1980 il consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 3/80 relativa all'applicazione dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari¹ ("decisione n. 3/80").

¹ GU UE C 110 del 25.4.1983, pag. 60.

- (6) È necessario garantire che nel campo della sicurezza sociale siano applicati integralmente l'articolo 9 dell'accordo e l'articolo 39 del protocollo addizionale.
- (7) È necessario aggiornare la decisione n. 3/80 in modo che le sue disposizioni riflettano gli sviluppi nel campo del coordinamento della sicurezza sociale nell'Unione europea.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1231/2010¹ estende l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale², e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale³, ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano applicabili a causa della cittadinanza. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori turchi nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito dall'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo addizionale.
- (9) È opportuno pertanto abrogare la decisione n. 3/80 e sostituirla con una decisione del consiglio di associazione che applichi in una sola volta tutti i principi sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale enunciati nell'accordo e nel protocollo addizionale.

¹ GU UE L 344 del 29.12.10, pag. 1.

² GU UE L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

³ GU UE L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

- (10) Per quanto riguarda l'applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire diritti supplementari derivanti da taluni fatti o eventi avvenuti nel territorio dell'altra parte contraente, qualora tali fatti o eventi non siano presi in considerazione a norma della legislazione della prima parte contraente, diversi dal diritto di esportazione di determinate prestazioni.
- (11) Nell'applicazione della presente decisione il diritto dei lavoratori turchi a prestazioni familiari dovrebbe essere subordinato alla condizione che i propri familiari siano legalmente residenti con loro nello Stato membro in cui questi esercitano la loro attività lavorativa. Qualora i propri familiari siano legalmente residenti in un altro Stato membro, si applica il regolamento (UE) n. 1231/2010. La presente decisione non conferisce alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari di un lavoratore che risiedono in un paese diverso da uno Stato membro, ad esempio in Turchia.
- (12) Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione della Turchia.
- (13) Al fine di assicurare il corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e della Turchia, è necessario stabilire disposizioni specifiche sulla cooperazione tra gli Stati membri e la Turchia nonché tra la persona interessata e l'istituzione dello Stato competente.
- (14) È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e a evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione, s'intende per
 - a) "accordo": l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia;
 - b) "regolamento": il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale si applica negli Stati membri dell'Unione europea;
 - c) "regolamento di applicazione": il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
 - d) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;

- e) "lavoratore":
 - i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un'attività lavorativa subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione della Turchia, una persona che esercita un'attività lavorativa subordinata ai sensi di tale legislazione;
- f) "familiare":
 - i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell'articolo 1, lettera i), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione della Turchia, un familiare ai sensi di tale legislazione;
- g) "legislazione":
 - i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), del regolamento applicabile alle prestazioni oggetto della presente decisione;
 - ii) per quanto riguarda la Turchia, la legislazione applicabile in Turchia relativa alle prestazioni oggetto della presente decisione;

- h) "prestazioni":
- i) per quanto riguarda gli Stati membri, le prestazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento;
 - ii) per quanto riguarda la Turchia, le prestazioni corrispondenti erogate in Turchia;
- i) "prestazioni esportabili":
- i) per quanto riguarda gli Stati membri:
 - pensioni di vecchiaia,
 - pensioni ai superstiti,
 - pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - pensioni d'invalidità,
- a norma del regolamento, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato X del regolamento;
- ii) per quanto riguarda la Turchia, le prestazioni corrispondenti previste dalla legislazione turca ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato I della presente decisione;

2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato a essi attribuito:
- a) per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;
 - b) per quanto riguarda la Turchia, nella legislazione pertinente applicabile in Turchia.

Articolo 2

Persone interessate

La presente decisione si applica ai:

- a) lavoratori turchi che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;
- b) familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro;
- c) lavoratori cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio della Turchia e che sono o sono stati soggetti alla legislazione turca, nonché ai loro superstiti; e

- d) familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa in Turchia.

Articolo 3

Parità di trattamento

1. I lavoratori turchi legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui tali lavoratori sono occupati.
2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati in Turchia e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini della Turchia.

PARTE II

RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E LA TURCHIA

Articolo 4

Revoca delle clausole di residenza

1. Le prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), alle quali hanno diritto le persone di cui all'articolo 2, lettere a) e c), non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda:
 - i) ai fini di una prestazione secondo la legislazione di uno Stato membro, nel territorio della Turchia o
 - ii) ai fini di una prestazione secondo la legislazione della Turchia, nel territorio di uno Stato membro.

2. I familiari di un lavoratore di cui all'articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto i), allo stesso modo dei familiari di un lavoratore che è cittadino dello Stato membro in questione, quando tali familiari risiedono nel territorio della Turchia.

3. I familiari di un lavoratore di cui all'articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto ii), allo stesso modo dei familiari di un lavoratore che è cittadino della Turchia, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

PARTE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 5

Cooperazione

1. Gli Stati membri e la Turchia si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche della loro legislazione che possano influire sull'applicazione della presente decisione.
2. Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Turchia si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. L'assistenza amministrativa fornita da tali autorità e istituzioni è, di norma, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e della Turchia possono concordare il rimborso di alcune spese.
3. Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Turchia possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti.
4. Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenute all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

5. Le persone cui si applica la presente decisione informano quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o della Turchia, ove quest'ultima sia lo Stato competente, e dello Stato membro di residenza o della Turchia, ove quest'ultima sia lo Stato di residenza, in merito a qualunque cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sul loro diritto alle prestazioni a norma della presente decisione.
6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto interno. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.
7. Gli Stati membri e la Turchia possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi di cui alla presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al consiglio di associazione.

Articolo 6

Controlli amministrativi e visite mediche

1. Il presente articolo si applica alle persone di cui all'articolo 2, beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), nonché alle istituzioni incaricate dell'attuazione della presente decisione.
2. Se un beneficiario o un richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Turchia, o dimora o risiede nel territorio della Turchia e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, la visita medica è effettuata, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione applicata da tale istituzione.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti che devono essere esaminati nella visita medica.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto la visita medica.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di far esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta, nel territorio in cui dimora o risiede il beneficiario o richiedente delle prestazioni o nel paese in cui si trova l'istituzione debitrice. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice unicamente nel caso in cui sia in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e le spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

3. Se un beneficiario o richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Turchia, o dimora o risiede in Turchia e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta dell'istituzione debitrice, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di far esaminare la situazione del beneficiario da un professionista di sua scelta. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice unicamente nel caso in cui sia in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e le spese di viaggio e di soggiorno siano sostenute dall'istituzione debitrice.

4. Uno o più Stati membri e la Turchia possono concordare altre disposizioni amministrative, a condizione che ne informino il consiglio di associazione.
5. In deroga al principio della reciproca assistenza amministrativa gratuita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l'importo effettivo delle spese dei controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è rimborsato all'istituzione cui è stato chiesto di eseguirli dall'istituzione debitrice che li ha chiesti.

Articolo 7

Applicazione dell'articolo 25 dell'accordo

L'articolo 25 dell'accordo si applica nel caso in cui una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Disposizioni speciali per l'applicazione della legislazione della Turchia

Il consiglio di associazione può, se necessario, fissare disposizioni speciali per l'applicazione della legislazione della Turchia nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 9
Procedure amministrative contenute
negli accordi bilaterali esistenti

Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali esistenti tra uno Stato membro e la Turchia possono continuare a essere applicate, a condizione che non ledano i diritti o gli obblighi delle persone interessate, come stabilito nella presente decisione.

Articolo 10
Accordi che completano le procedure amministrative
per l'applicazione della presente decisione

Uno o più Stati membri e la Turchia possono concludere accordi destinati a integrare le procedure amministrative per l'applicazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro frodi ed errori.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua data di entrata in vigore.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della sua data di entrata in vigore.
3. Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o del luogo di residenza dell'interessato sono liquidate o ripristinate su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.
4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualunque Stato membro o della Turchia concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni di cui al paragrafo 4, i diritti non decaduti o prescritti hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro o della Turchia.
6. I diritti delle persone che percepiscono una pensione e una prestazione speciale in denaro non contributiva da uno Stato membro prima della data di entrata in vigore della presente decisione in seguito all'effetto diretto dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80 non sono decaduti o prescritti a seguito della presente decisione.

Articolo 12

Allegati della presente decisione

Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione n. 3/80 del consiglio di associazione del 19 settembre 1980 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 14
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., il

Per il consiglio di associazione
Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI
IN DENARO NON CONTRIBUTIVE DELLA TURCHIA

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE TURCA
